



Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
dell'U.S.R. per il Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche della regione Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: attività di docenza – attività di libera professione - conflitto di interessi.

Si intende richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle disposizioni normative volte a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano compromettere l'imparzialità e il corretto adempimento dei doveri istituzionali cui è tenuto il dipendente pubblico.

L'articolo 508, comma 15 del d.lgs. 297/1994 prevede che "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico e del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

La suddetta previsione normativa costituisce una disposizione di carattere speciale, la cui applicazione non può prescindere dalle disposizioni vigenti applicabili a tutti i dipendenti pubblici, rappresentate in particolare dall'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dagli artt. 56-bis e 58-bis della legge 662/1996 e dall'art. 6-bis della legge 241/1990.

L'art. 53, comma 7 del d. lgs. 165/2001 prescrive il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L'art. 56-bis della legge 662/1996, nel consentire l'esercizio di libere professioni ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, pone in ogni caso due limiti: a) l'amministrazione pubblica non può conferire incarichi professionali ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale; b) i dipendenti pubblici non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.





L'art. 58-bis della stessa legge inoltre dispone che "ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".

L'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Tale disposizione va coordinata con le disposizioni del "codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.p.r. n. 62/2013 il quale - dopo aver evidenziato all'art. 3 che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi - stabilisce all'art. 7 che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Le disposizioni normative sopra richiamate costituiscono una derivazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente. Il dovere di esclusività è posto a presidio dell'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost.; le norme mirano dunque a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo. Tali situazioni possono verificarsi quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali.

Peraltro, il riferimento alla *potenzialità* del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo *assoluto* il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità, così come anche affermato sul tema dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)

PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/

CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

In merito al conflitto di interesse, la recente sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 17.10.2018 n. 26016, riguardante il caso di un docente che svolge attività forense, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocínio legale, da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte".

Pertanto, si ritiene opportuno che il Dirigente scolastico, nei casi di richieste di autorizzazione allo svolgimento della libera professione presentate dai docenti in servizio, oltre a verificare la sussistenza delle condizioni individuate dall'art. 508, comma 15 del Testo Unico in materia di Istruzione, ossia l'assenza del pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio, valuti altresì in concreto **l'assenza, anche solo potenziale, di conflitto di interesse o comunque di interferenza con i compiti istituzionali del docente**, ciò in coerenza con i valori costituzionali d'imparzialità e buona amministrazione, nonché con i principi di fedeltà e di esclusività dei dipendenti pubblici a cui tutte le norme vigenti sono destinate ad uniformarsi, e che prevedono il generale divieto di operare in conflitto di interessi con le amministrazioni presso cui prestano servizio.

il Dirigente
Tecla Rivero

